
MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto n. 125 del 19 marzo 2020

Stop alle Crociere nei porti italiani.

Con il Decreto n. 125 del 19 marzo 2020 il MIT ha sospeso i servizi di crociera nei porti italiani, al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID - 19. Il Decreto si applica nei confronti delle navi passeggeri di bandiera italiana impiegate in servizi di crociera nonché delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti nazionali.

Le disposizioni del Decreto producono effetto dalla data di adozione e sino al 3 aprile 2020.

Per le navi battenti bandiera italiana, le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi italiane, una volta adottate le misure di prevenzione sanitaria disposte, sono tenuti a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di arrivo.

In particolare, la procedura di sbarco prevede che i passeggeri italiani non positivi al COVID-19 possano rientrare alle loro abitazioni con i dispositivi di sicurezza e con mezzi non di linea organizzati dall'armatore per avviare il periodo di sorveglianza sanitaria fiduciaria domiciliare.

Da quel momento, le navi battenti bandiera italiana non potranno più imbarcare passeggeri fino almeno al 3 aprile.

Per i passeggeri non positivi al COVID-19, ma stranieri, l'armatore dovrà organizzare il rientro in patria con mezzo non di linea.

Per gli eventuali passeggeri positivi, o entrati a stretto contatto con un caso positivo, valgono le disposizioni sanitarie già vigenti, salvo diverse determinazioni dell'autorità sanitaria.

Come detto in precedenza il divieto è posto anche nei confronti delle navi passeggeri battenti bandiera straniera impegnate in servizi di crociera, le quali non potranno più fare ingresso nei porti nazionali a partire dalla entrata in vigore del provvedimento e sino al prossimo 3 aprile salvo proroga.

In [allegato](#) il Decreto in questione.

Da ultimo, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è intervenuto in data odierna precisando che, con particolare riferimento all'art. 4 del Decreto¹, ai fini della corretta applicazione delle direttive di cui al Decreto, per nave passeggeri in "servizio di crociera" deve intendersi un'unità con passeggeri a bordo e crociera in corso di svolgimento.

¹ Vds. Art. 4 del Decreto, rubricato "Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera", in base al quale: "***Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti nazionali***".

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu